



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 15/09/2011**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 settembre 2011, n. 233**

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto e delle opere connesse per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 10 MW sito nel Comune di Sava. Società: Sava Energia S.r.l. con legale in Manduria (TA) alla via Passeggio n. 98, P.IVA 90171850739.

Il giorno 1 settembre 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

- le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
  - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
  - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Sava Energia S.r.l. avente sede legale in Manduria (TA) alla via Passeggio n. 98, P.IVA 90171850739, con nota del 26.05.2008 prot. n. 5560, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale di 30 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Sava;
- la Regione Puglia Assessorato all'Ambiente settore ecologia con nota prot. 89/9023 del 26.05.2009 notificava Determinazione Dirigenziale n. 230 del 04.05.2009;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. 159/2555 del 17.02.2010 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società proponente, come dalla stessa dichiarato, trasmetteva agli Enti e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 159/4004 del 15.03.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 15.04.2010;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 159/7778 del 17.05.2010 trasmetteva agli Enti interessati copia conforme del verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 15.04.2010;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 159/8554 del 03.06.2010 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 28.06.2010;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 159/11337 del 16.07.2010 trasmetteva agli Enti interessati copia conforme del verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 28.06.2010;
- la Società proponente in ottemperanza a quanto prescritto dalla Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia Ufficio VIA con DD n.230 del 04.05.2009 stipulava convenzione di cui al combinato disposto dell'art. 14, co.5 del R.R. n. 16/06 e del punto 9 della D.G.R. n. 1462/08 con i Comuni di Sava il 26.02.2009, Manduria il 05.02.2010, San Marzano di San Giuseppe il 05.05.2010 e trasmetteva, con nota prot. N.7654 del 10.06.2011, convenzione stipulata in forma unilaterale con il Francavilla Fontana.

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, considerato che l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 159/4244 del 01.04.2011 trasmetteva agli Enti interessati comunicazione di conclusione positiva del procedimento in oggetto, allegando i pareri pervenuti successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi o pervenuti in seguito presso questo Ufficio, e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia Ufficio VIA con nota prot. n.46/6605 del 11.06.2009 trasmetteva DD n.230 del 04.05.2009 in cui determina di escludere dalle procedure di V.I.A. l'installazione degli aerogeneratori di cui si riporta l'identificativo e le coordinate geografiche Gauss-Boaga fuso est:

---

id est nord

---

4 2735757 4478898

---

5 2735501 4479066

---

8 2736360 4479181

---

9 2736105 4479381

---

10 2735844 4479584

---

Tale parere favorevole alla realizzazione dell'opera è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- distando gli aerogeneratori meno di 500 m dai limiti dei Comuni confinanti di Manduria, San Marzano di San Giuseppe e Francavilla Fontana, stipulare con gli stessi la convenzione di cui al combinato disposto dell'art. 14, co.5 del R.R. n. 16/06 e del punto 9 della D.G.R. n. 1462/08, ovvero coinvolgere detti Comuni, conformemente a tali disposizioni, nella convenzione già stipulata con il Comune di Sava il 26.02.2009;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato alle operazioni di recupero, privilegiando tale seconda opzione;
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;

- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
  - prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
  - stante la specifica competenza dell'Ente gestore della Rete Elettrica relativamente alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, acquisizione, in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/03, del parere di tale Ente sull'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - TARANTO - con nota prot. n. 018311/UI-DEM/2010 del 13.04.2010 rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse in oggetto, ritiene opportuno rammentare l'esigenza che la Società interessata provvederà alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente in conformità alla normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli per la tutela del volo a bassa quota;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3<sup>a</sup> Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - nota prot. n. 20015 del 13.04.2010 - rilascia nulla osta dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'intervento in oggetto.
- Autorità di Bacino della Puglia - nota prot. n. 4029 del 13.04.2010 rileva che il sito d'intervento non è interessato da aree soggette alla disciplina delle N.T.A. del P.A.I.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce Brindisi e Taranto sede di Lecce - nota prot. n. 5852 del 07.04.2010 rileva che l'area interessata dall'impianto non è sottoposta alle disposizioni legislative in materia di Beni Culturali e Paesaggistici ai sensi del D.l.vo 42/04.
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto - nota prot. n. 10204 del 28.06.2010 esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- Tutte le attività che interferiscono con il sottosuolo dovranno essere sottoposte al controllo di archeologo di comprovata esperienza e di idonea formazione, con il coordinamento scientifico di questo Ufficio;
  - in presenza di rinvenimenti di interesse archeologico, saranno adottati tutti i provvedimenti previsti in merito dal D.Lgs. 42/2004, compresi gli accertamenti tecnici, tramite scavo archeologico stratigrafico, di competenza della scrivente;
  - in presenza di eventuali rinvenimenti di interesse archeologico, questa Soprintendenza potrà richiedere varianti in corso d'opera;
  - la data di inizio dei lavori sarà comunicata alla scrivente con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, al fine di poter programmare le attività di competenza, unitamente agli estremi dell'archeologo incaricato della sorveglianza, il quale prenderà immediato contatto con il funzionario in indirizzo, responsabile, per questa Amministrazione, delle attività di tutela sul territorio di Sava;
  - per i lavori indicati ai punti precedenti nessun onere dovrà essere considerato a carico della Soprintendenza;
  - al termine dei lavori, a cura dell'archeologo addetto alla sorveglianza sarà trasmesso a questo Ufficio un dettagliato rapporto sull'intervento, comprensivo della eventuale documentazione archeologica.
- Comune di Sava - parere acquisito in conferenza dei Servizi del 15.04.2010 rilascia parere favorevole a condizione che:
- a) non siano alterati e modificati la viabilità presente extraurbana e i muretti a secco presenti nelle

vicinanze e lungo le strade rurali; qualsiasi intervento modificativo durante e dopo la realizzazione degli interventi di eventuale manomissione della viabilità dovrà comportare il ripristino dello stato dei luoghi ante-opera;

b) non siano previste palificazioni fuori terra ma solo cavidotti interrati lungo i tracciati viari per i collegamenti e per la rete di distribuzione;

c) eventuali necessari interventi sulla vegetazione esistente preservino le specie più importanti e in particolare gli ulivi secolari (ove presenti), ogni altra presenza vegetazionale di rilievo quali essenze autoctone dell'agro;

d) i volumi tecnici e centrali d'impianto siano realizzati totalmente interrati e completamente integrati nel paesaggio agrario;

e) non siano interessati alle trasformazioni e modificazioni eventuali manufatti edilizi di rilevante valore storico-antropologico e documentario (ad esempio trulli in pietra, vasche ipogee, pagghiari ecc);

f) siano superate le limitazioni del "buffer" con i comuni confinanti interessati previa procedura ai sensi del Regolamento Regionale n. 6/2006 e ss. min, e ii.

Infine il progetto esecutivo proposto da Sava Energia prima del rilascio del permesso a costruire o provvedimento autorizzativo similare rilasciato dall'ente competente dovrà contenere, a parere dello scrivente, un elaborato con tecniche foto realistiche (rendering) che rappresenti le visuali prospettiche e una simulazione sul paesaggio ad intervento ultimato dello skiline dei aerogeneratori in un raggio di almeno 10 Km misurato per ogni aerogeneratore rispetto alle principali direttrici viarie presenti nella zona e punti di osservazione.

Inoltre in sede della seconda conferenza dei Servizi il Comune di Sava rinnovava dal punto di vista urbanistico parere favorevole segnalando la presenza di una dolina e prescrivendo l'osservanza del regime di tutela ai sensi del PUTT/p.

- Comune di Sava - autorizzazione paesaggistica n.11/2010 del 30.08.2010 autorizza dal punto di vista paesaggistico l'intervento in oggetto.

- SNAM rete gas - Centro di Manutenzione Bari - nota prot. n. C.BA/Ghi/103/cg del 29.03.2010 comunica che non sussistono interferenze con metanodotti;

- Provincia di Taranto - 9° SETTORE Ecologia ed Ambiente - Aree Protette e Parco Naturale Terra delle Gravine con nota prot.40825 del 25.06.2010 prende atto della documentazione trasmessa dalla società proponente prescrivendo:

- qualora vengano previste superfici pavimentate occorrerà prevedere una gestione delle acque meteoriche ai sensi della normativa vigente;

- tutti i materiali rivenienti da scavi e non riutilizzati come riempimento dovranno essere gestiti in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;

- la Ditta deve impegnarsi alla salvaguardia delle vegetazione di pregio eventualmente presente nel sito;

- ANAS SpA Unità Operativa Service e Patrimonio - Licenze e connessioni - Compartimento della Viabilità della Puglia con nota prot. CBA-0007467-P del 08.03.2011 rappresenta che l'Area Tecnica Esercizio Compartimentale sulla base della documentazione progettuale prodotta rileva che:

Il percorso della linea elettrica ipotizzato nel progetto si svilupperebbe parzialmente in corrispondenza del tratto di S.S. 7 Ter oggetto di ammodernamento i cui lavori sono stati eseguiti dal Comune di Manduria. Considerato che non risulta che i suddetti lavori siano stati collaudati né che il tratto oggetto dei lavori sia stato restituito a questa Società, nelle more del perfezionamento di una convenzione che stabilisca le rispettive competenze di ANAS S.p.A. e del Comune di Manduria per il tratto interessato, ed in particolare sull'intersezione oggetto dell'attraversamento di cui trattasi, non potendo autorizzare manomissioni di opere ancora da collaudare, si comunica che la scrivente Società non potrà rilasciare alcuna concessione in merito.

Inoltre, si sottolinea che il percorso previsto per la linea elettrica in questione interferisce con proprietà ANAS anche in altro punto in quanto interessa la S.P. 41 Sava-Stazione che sottopassa un tratto della S.S. 7 Ter Itinerario Bradanico-Salentino attualmente chiuso al traffico, e per il quale è in corso di

redazione il progetto di completamento. Pertanto, al fine di evitare interferenze con altre eventuali opere interrato, previste nel suddetto progetto, la linea elettrica che interessa la S.P. 41 Sava-Stazione nel tratto ricadente tra la strada vicinale Giavarini, per una lunghezza di m. 250,00 in direzione Sava, dovrà essere collocata ad una profondità non inferiore a m. 2,50 rispetto al piano viabile.

Infine, data la collocazione planimetrica delle torri eoliche, dovranno essere prodotti ulteriori elaborati grafici dai quali si evinca il rispetto delle distanze dalle strade statali compresi svincoli e opere di scavalco.

La Società Proponente con nota prot. N. 159/7556 del 10.06.2011 si impegnava "... nella fase di realizzazione e di costruzione a seguire le prescrizioni imposte da ANAS e che ci saranno imposte nel corso della richiesta di concessione che faremo a valle dell'Autorizzazione Unica."

La Società Proponente con nota del 22.06.2011 ed acquisita con prot. N. 159/8538 del 04.07.2011 richiedeva al Comune di Manduria parere tecnico per l'attraversamento, della linea elettrica interrata, di un tratto della SS 7 ter che risulta attualmente interessato da lavori di ammodernamento di competenza del Comune come da parere ANAS, fermo restando che la concessione verrà stipulata con ANAS Spa relativamente alla viabilità statale mentre verrà stipulata idonea concessione con il Comune di Manduria relativamente alla viabilità comunale interessata dal percorso del cavidotto.

Il Comune di Manduria - Area Tecnica Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio - Ufficio Urbanistico con nota prot. N. 14998 del 30.06.2011 in riscontro alla precedente nota e relativamente ai lavori di ammodernamento del tratto di strada SS 7 ter Sava-Manduria al Km 34+S00, eseguiti dal Comune in occasione della realizzazione della rotatoria, esprime parere favorevole alla costruzione della linea elettrica MT per la connessione del parco eolico in oggetto indicato.

Tale costruzione dovrà tenere conto che i sottoservizi (acqua-fogna-illuminazione) presenti nell'area Interessata, sono ubicati nello spazio compreso tra la superficie la profondità di m 3.00.

'esecuzione delle opere di connessione, pertanto, dovrà essere ubicata al di sotto di tale quota.

Si intende pertanto acquisito nulla osta ANAS SpA con la prescrizione di rispettare le quote di profondità indicate da ANAS SpA e Comune di Manduria, nonché di fornire ad ANAS SpA dettaglio grafico esecutivo a dimostrazione del rispetto delle distanze di rispetto previste dalle strade statali, compresi sorvoli ed opere di scavalco.

- PROVINCIA DI TARANTO 11 ° SETTORE Demanio, Concessioni, Patrimonio Immobiliare e d Espropri SERVIZIO Inventario, Gestione Immobili Demaniali e Patrimoniali, Autorizzazioni e Concessioni con nota prot. n. 40035 del 22.06.2010 per i soli aspetti riguardanti l'eventuale rilascio di autorizzazioni/concessioni demaniali interessanti la viabilità provinciale di stretta competenza di questo Settore, qualora nel progetto inerente la costruzione dell'intervento in parola siano previste percorrenze e/o attraversamenti lungo le strade di proprietà di questa Provincia, per la posa di linee ed impianti elettrici, codesta Società al fine dell'esame della pratica dovrà trasmettere la documentazione tecnico-amministrativa per i soli aspetti riguardanti l'eventuale rilascio di autorizzazioni/concessioni demaniali interessanti la viabilità provinciale di stretta competenza di questo Settore, qualora nel progetto inerente la costruzione dell'intervento in parola siano previste percorrenze e/o attraversamenti lungo le strade di proprietà di questa Provincia, per la posa di linee ed impianti elettrici, codesta Società dovrà trasmettere la documentazione tecnico-amministrativa;

- ENAC - nota prot. n. 67948 del 26.06.2010 - rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera, considerato che:

- l'Enav ha comunicato, con foglio prot AV/AOP/PSA/ SC9621/152856 del 04.06.2010 scheda ostacolo n° 9621 (non allegata) che la realizzazione in questione non comporta implicazioni per quanto concerne gli aspetti di competenza;
- l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni aeromobili civili e/o militari;
- In relazione a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, il parco eolico non interferisce con

superfici aeronautiche di interesse aeroportuale ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 11 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e pertanto è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:

#### segnaletica diurna

le pale dovranno essere verniciate con n° 3 bande rosse, bianche e rosse di m 6

l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m. delle pale stesse. Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m. di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m. Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m, la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa) La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene.

#### segnalazione notturna

le luci dovranno essere posizionate all'estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa.

Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore. In

tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà oggetto di specifica valutazione.

Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile.

Inoltre dovrà essere comunicata almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio e la data di fine lavori con un anticipo di almeno 30 giorni alla Direzione Aeroportuale di BARI BRINDISI, all'ENAV e all'AERONAUTICA MILITARE C.I.G.A. ai fini della pubblicazione in AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa allo scrivente Ufficio.

Infine, qualora codesta Società ritenga opportuno, al fine di limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte dei generatori contenendo al contempo l'impatto ambientale, potrà presentare uno studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi.

Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori dovranno pervenire i dati definitivi al progetto contenente:

- 1) coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS - 84 di ogni aerogeneratore;
- 2) altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala),
- 3) quota s.l.m al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota del terreno);
- 4) eventuale segnaletica ICAO (diurna e notturna) adottata, secondo quanto previsto da ENAC.

Si rilascia, per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione del suddetto parco eolico corredato con le predette prescrizioni.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - nota prot. n. 154/2948 del 15.04.2010 - esprime, ai soli fini minerari nulla osta di massima alle seguenti condizioni:

- Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla Ns. tutela, la società dovrà inoltre specificare la richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. n.1775/33, art. 120.
- Resta inteso, comunque che all'atto della costruzione dell'impianto di cui all'oggetto si terrà conto delle distanze, dell'elettrodotto da aree di cava in esercizio e/o dimesse, previste dal D.P.R. 09 aprile 1959, n°

128 “norme di Polizia delle miniere e delle cave”.

- In fase di realizzazione dell’opera, la società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle “Norme di Polizia delle miniere e delle cave”.

- REGIONE PUGLIA - ASL TA - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Unita’ Operativa di Manduria con nota prot. 519/10 e 807/10 del 24.04.2010: esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni

- Per il reperimento di acqua potabile si provvederà durante la fase di cantiere a fornire acqua minerale in bottiglia sigillata, mentre un silos per alimenti, di circa 1.000-2.000 litri sarà previsto per gli addetti al cantiere. Tale silos sarà rimosso nella successiva fase di esercizio quotidiano del l’impianto.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Sezione Provinciale di Taranto - nota prot. n. 30/58776 del 28.06.2010 e nota prot. n. 30/13637 del 18.02.2011 esprime parere favorevole alla realizzazione dell’impianto, a condizione che durante le fasi di costruzione e di gestione dello stesso vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1) tutti i materiali da utilizzare per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri eoliche o da cave presenti nelle vicinanze, che estraggono lo stesso tipo di materiale; in prossimità del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di deposito, nonché delle cabine è consentita la realizzazione di aree per il transito ed il parcheggio dei mezzi, ricoperte con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia);

2) nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazione del suolo;

3) terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario del suolo;

4) nella fase di riempimento e di chiusura delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all’interno di terreni agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo e quest’ultimo non deve essere compattato;

5) è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;

6) se nelle aree di intervento insistono delle piante di olivo, le stesse non potranno essere abbattute ma solamente spostate previa acquisizione, prima di cantierizzare le opere, dell’apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia e se necessario anche della Commissione Tutela Alberi Monumentali - Servizio Ecologia - BARI;

7) la dimensione delle piazzole di montaggio dovrà essere al massimo di m 40 x 40, al fine di movimentare il minor numero di olivi (di qualsiasi tipologia) e arrecare il minor disturbo possibile al sito di incidenza delle opere;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Taranto - nota prot. n. 623 del 30.06.2010 comunica di non avere competenze in merito in quanto l’area di intervento non ricade in zona sottoposta a vincolo per scopo idrogeologico;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - nota prot. 8563 del 22.06.2010 e nota prot. 8561 del 22.06.2010 rilascia, ai sensi dell’art. 113 del R.D. n. 1775 dell’11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione e esercizio di una sottostazione elettrica at/mt 30/150 kV, raccordo di collegamento in antenna a 150 kV a nuovo stallo 150 kV nella c.p. di Manduria della soc. enel distribuzione per la consegna dell’energia prodotta dall’impianto di produzione di energia elettrica eolica sito nei comune di Sava, limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza degli atti di sottomissione rilasciati dalla Società proponente in data 29.04.2010 e registrati a Genova senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 e dal D. Lgs. 01.08.2003 n. 259.



- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - nota prot. n. 64/62185 del 01.10.2010 esprime parere favorevole.
- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Taranto - con nota prot. 60218 del 16.12.2010 esprimendo parere favorevole ribadisce, relativamente alle linee di vettoriamento, che per le tre linee in cavo 3\*(1\*300) mm<sup>2</sup>, il valore di induzione magnetica, pari a 3,00 µT sulla verticale dal piano di calpestio entro una fascia di 2 mt, è tale da dover comunque adottare le migliori tecniche dielettriche d'isolamento affinché un valore inferiore a 3,00 µT sia riscontrabile già sull'asse del cavidotto al livello del suolo.
- Consorzio Speciale per la Bonifica per la Bonifica di Arneo - nota prot. 443 del 26.01.2011 esprime parere favorevole;
- Comando Militare Esercito "Puglia" con nota prot. n. 12809 del 15.07.2010:

Visto il parere tecnico del 15° Reparto Infrastrutture scaturito dall'esame della documentazione prodotta, ai sensi delle disposizioni:

- T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (approvato con R.D. 11.12.1933 n° 1775);
- Legge 24.12.1976 n. 898 sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (pubblicata sulla G.U. 11.01.1977 n°8).

Tenuto conto che l'opera implica dei lavori di scavo in zona che non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concede il nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione (unitamente ai fini della gestione delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/08), comunicando al Comando in oggetto l'avvenuta effettuazione degli stessi.

- Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio con nota prot. M\_D/GGEN/02/414822/262/S398-2-2010/11 del 24.01.2011 esprime nulla osta comunicando che "Tenuto conto, che la zona interessata ai lavori non risulta essere stata bonificata, il presente nulla osta è condizionato all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica dell'area in questione da parte della ditta appaltatrice dei lavori in oggetto. A tale riguardo, la società dovrà assumere immediati contatti con il competente 10° Reparto Infrastrutture - Ufficio BCM di Napoli, cui la presente è diretta per conoscenza. Si richiama, infine, l'attenzione sull'obbligo nel quale incorre il proprietario dell'opera, oltre a quello di dotare con immediatezza l'impianto della prescritta segnalazione, di comunicare formalmente, 30 gg. prima dell'inizio dei lavori, con lettera raccomandata, al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) Aeroporto di Pratica di Mare 00040 Pomezia (Roma) le caratteristiche e i dati tecnici dell'opera, necessari per la rappresentazione sulle carte aeronautiche."

- acquedotto pugliese - Direzione Operativa - Unità Territoriale di Taranto nota prot. 52604 del 26.04.2010: premesso che l'area dell'impianto non interferisce direttamente con opere gestite da questa Società, il tracciato del cavidotto per il collegamento dell'impianto fotovoltaico in esame alla rete elettrica esistente interseca alcune condotte idriche gestite da AQP S.p.A. In particolare, il cavidotto interseca la condotta idrica suburbana per Sava del DN 500 in acciaio; la condotta idrica suburbana per Manduria del DN 500 in acciaio; la diramazione per l'alimentazione di Manduria del DN 300 in acciaio; parte del tracciato del nuovo cavidotto, per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica esistente, si sviluppa parallelo alla diramazione per l'alimentazione di Uggiano del DN 150 in ghisa; esprime nulla osta subordinato ai seguenti adempimenti tecnico-amministrativi:

- 1) tutte le intersezioni e parallelismi del nuovo cavidotto con le opere gestite da AQP dovranno essere individuate dai relativi riferimenti catastali (con eventuali visure catastali indicanti foglio di mappa e particelle);
- 2) in fase di redazione del progetto esecutivo dovrà essere eseguito un rilievo planoaltimetrico di

dettaglio del tracciato delle condotte idriche e fognanti gestite da questa Società circoscritto all'area di interferenza con il cavidotto in progetto.

A tal fine, codesta Società, previo accordo con i tecnici di AQP S.p.A., dovrà predisporre l'esecuzione di saggi eseguiti con piccoli mezzi meccanici;

3) il rilievo di cui al punto precedente dovrà essere riportato in appositi elaborati grafici, in scala opportuna, al fine di individuare con esattezza il tracciato planoaltimetrico delle condotte ed il punto di intersezione con il cavidotto in progetto;

4) ai sensi della Legge 381 del 08/07/1904, non sarà consentito "di fare scavi e di eseguire fabbriche di qualunque materiale a distanza minore di dieci metri dal più vicino confine di proprietà dell'Acquedotto". Qualora non fosse possibile rispettare detta prescrizione, si dovrà procedere alla stipula di una convenzione con questa Società per la definizione delle condizioni tecnico-amministrative di consenso alla realizzazione delle opere;

5) dovrà essere redatta apposita relazione, conforme a quanto stabilito dalla Norma CEI304-1 del 2005, per la valutazione del rischio di interferenza elettromagnetica prodotta dalla linea elettrica in corrente alternata, sia sulle condotte idriche sia sugli eventuali organi di manovra ed elettromeccanici a servizio delle stesse, nelle condizioni ordinarie di esercizio ed in condizioni di guasto. La relazione inoltre, dovrà indicare gli eventuali provvedimenti adottati per la mitigazione delle interferenze e predisporre un apposito piano di verifica, da eseguire in contraddittorio, con misurazioni in sito ad opera in esercizio, sulle condotte e sugli eventuali apparati ad esse connessi. In particolare, la relazione dovrà trattare degli effetti dell'interferenza relativi a:

a) sicurezza delle persone che possono venire a contatto con la tubazione metallica o con apparati ad essa connessi;

b) danno delle tubazioni metalliche o degli apparati ad essa connessi;

c) malfunzionamento degli apparati connessi alla tubazione metallica;

6) in tutti i casi di attraversamento (con condotte idriche e fognanti), il cavidotto dovrà essere posto al di sotto della condotta esistente, ad una profondità tale da garantire una distanza minima non inferiore a 0.80 m tra il piano di posa della condotta e la generatrice superiore del cavidotto. Inoltre, in corrispondenza delle intersezioni, il cavidotto dovrà essere inserito in apposito aibo di protezione in polietilene, le cui estremità dovranno essere estese per una lunghezza non inferiore a m 2.0 dall'asse della condotta idrica intersecata. Alle estremità del tubo di protezione dovrà essere realizzato un pozzetto ispezionabile;

7) il tracciato del cavidotto, per i tratti interferenti con la condotta idrica (attraversamenti e parallelismi), dovrà essere facilmente individuabile in sito, anche attraverso il posizionamento di apposite paline indicatrici;

8) per quanto attiene al tratto di cavidotto posto sulla strada per Uggiano parallelamente alla diramazione idrica per il detto abitato, il tracciato del cavidotto in progetto in nessun caso dovrà essere posato all'interno della trincea di scavo delle condotte gestite da questa Società. In particolare, l'interasse fra il tracciato del cavidotto in progetto e le condotte idriche e/o fognanti in esercizio dovrà essere maggiore di 1,0 m:

9) le opere di attraversamento delle condotte idriche dovranno essere dettagliate da appositi elaborati grafici e descrittivi delle opere a farsi;

10) le eventuali trincee di scavo per gli attraversamenti delle condotte idriche dovranno essere provviste di idonee armature per garantire la stabilità delle pareti. Il rinterro degli scavi dovranno essere eseguiti con materiale di cava di granulometria adeguata, vagliato e compattato fino a raggiungere, in ogni punto, una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, eventualmente con inumidimenti od essiccamenti del materiale di rinterro, ciò al fine di evitare qualsiasi cedimento dello strato di posa della condotta idrica in parola;

11) nel corso dei lavori, tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari sulla condotta idrica e sugli organi di manovra a servizio della stessa dovranno essere eseguiti esclusivamente da personale AQP;

12) al termine dei lavori si dovrà provvedere al ripristino dello stato delle aree di pertinenza della condotta idrica

Qualora in fase esecutiva si dovessero rinvenire interferenze con condotte idriche e/o fognanti, ancorché non esplicitamente individuate, sarà cura del proponente darne comunicazione immediata ad AQP S.p.A. - UT di Taranto, per l'adozione di ogni utile accorgimento tecnico, finalizzato alla salvaguardia delle opere gestite dalla scrivente.

Il progetto esecutivo delle opere, conforme alle predette prescrizioni, dovrà essere sottoposto alla verifica preventiva di questa Società, prima dell'inizio dei lavori per il rilascio del nulla osta definitivo. Qualora all'esito della verifica della documentazione integrativa, di cui ai punti precedentemente dettagliati, non risultasse alcun ulteriore impedimento alla realizzazione della linea elettrica in esame, codesta Società dovrà stipulare, prima dell'inizio dei lavori, apposita convenzione con AQP S.p.A. (Direzione Approvvigionamenti e Contratti - Area Patrimonio ed Espropriazioni) per la definizione delle condizioni tecnico-amministrative di consenso alla realizzazione delle opere sulle aree di pertinenza di questa Società.

Rilevato che:

- Da una verifica con il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20/10/2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2".

- con nota del 26.05.2008 prot. n. 5560, contestualmente alla richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica la società proponente depositava copia dei titoli di disponibilità delle aree interessate dalla proposta progettuale;

- con nota prot. 159/4773 del 11.04.2011 questo ufficio convocava il Comune di Sava e la società proponente in data 18.04.2011, per la sottoscrizione dell'atto d'Impegno e della Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- in data 18.04.2011 la Società proponente ed il Comune Interessato procedevano alla sottoscrizione degli atti di impegno e convenzione, di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007.

- La Società ha depositato, con nota acquisita al prot. n. 159/5649 del 29.04.2011, n. 3 copie del progetto definitivo comprensivo di copia delle opere di connessione giusta STMG di TERNA S.p.A. TE/P2008007822 del 02.04.2008 CI 08003722 con connessione in "antenna" sulla cabina primaria a 150 kV "Manduria" di proprietà di Enel Distribuzione corredato da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentante della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in numero tre copie dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

- TERNA S.p.A. con nota TE/P2008007822 del 02.04.2008 specifica che il gestore di rete di riferimento per la connessione su citata è la Società Enel Distribuzione S.p.A.;

- Enel Distribuzione S.p.A. con nota prot. 85881 del 16.02.2009 comunicava parere di conformità della documentazione progettuale inerente la connessione di rete;

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in numero tre copie dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

- con nota prot. 31293 del 25.06.2010 l'ARPA Puglia - Dip. di Taranto esprimeva parere in sede di conferenza dei servizi richiedendo alla Società proponente una serie di integrazioni progettuali;

- con nota prot. 47782 del 11.10.2010 l'ARPA Puglia - Dip. di Taranto esprimeva parere contrario alla realizzazione del parco eolico in oggetto;

- con nota del 4.11.2010 prot. 159/16019 del 15.11.2010 la Società proponente depositava presso gli Enti interessati copia delle controdeduzioni al succitato parere dell'ARPA Taranto.
- con nota del 19.11.2010 prot. 159/16403 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche chiedeva al Dipartimento ARPA competente di riesaminare il parere di cui alla nota prot. 47782 alla luce delle controdeduzioni prodotte ed a trasmettere parere definitivo
- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Taranto - con nota prot. 60218 del 16.12.2010 esprimeva parere favorevole;
- I pareri relativi al procedimento sono tutti pervenuti in data anteriore al 31.12.2010, ad eccezione di quello della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Sezione Provinciale di Taranto che, con nota prot. n. 30/13637 del 18.02.2011 esprimeva parere favorevole alla richiesta da parte della Società proponente di utilizzare piazzole di dimensioni maggiori rispetto a quelle prescritte dal medesimo Servizio nel parere precedente di cui alla nota prot. n. 30/58776 del 28.06.2010; pertanto il procedimento non rientra nel campo di applicazione della DGR n.3029/2010.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - „ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 10 MW, ubicato nel Comune di Sava
  - e delle seguenti opere connesse:
    - „ linea elettrica interrata MT a 30 kV per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e di trasformazione
    - „ una linea elettrica interrata MT a 30 Kv di collegamento fra l'impianto e la sottostazione utente per una lunghezza complessiva di 10 km
    - „ una sottostazione utente 30/150kV di collegamento in antenna a 150 kV con la nuova sezione a 150 kV della stazione elettrica Enel 150/20 kV "Manduria" mediante breve raccordo aereo
    - „ ampliamento della stazione Enel distribuzione 150/20 kV "Manduria" sita nel Comune di Manduria (TA) da volturare ad Enel distribuzione
- in data in data 18.04.2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia la Società Sava Energia s.r.l. ed il Comune di Sava l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 09 marzo 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12718 del 02 maggio 2011 e della Convenzione al repertorio n. 12718 del 02 maggio 2011;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 233 dell'1 settembre 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 10 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Sava.

## ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

## DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società - la Società Sava Energia S.r.l. avente sede legale in Manduria (TA) alla via Passeggio n. 98, P.IVA 90171850739 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 10 MW, ubicato nel Comune di Sava

e delle seguenti opere connesse:

„ linea elettrica interrata MT a 30 kV per il collegamento interno dell'impianto eolico e con le relative cabine di raccolta e di trasformazione

„ una linea elettrica interrata MT a 30 Kv di collegamento fra l'impianto e la sottostazione utente per una lunghezza complessiva di 10 km

„ una sottostazione utente 30/150kV di collegamento in antenna a 150 kV con la nuova sezione a 150 kV della stazione elettrica Enel 150/20 kV "Manduria" mediante breve raccordo aereo

„ ampliamento della stazione Enel distribuzione 150/20 kV “Manduria” sita nel Comune di Manduria (TA) da volturare ad Enel distribuzione

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società proponente nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società titolare della rete di trasporto nazionale dell'energia elettrica.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto eolico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07 e L.R. 31/2008;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del

Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07 e L.R. 31/2008.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Sava.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 26 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

---